



# COMUNE DI TORREGROTTA

*Città Metropolitana di Messina*

-----

## Ordinanza Sindacale n. 117 del 19/09/2023

**Divieto di alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o lattine e divieto di consumo di bevande di contenuto alcolico in volume superiore al 5%, in occasione della manifestazione "Torregrotta Street-food" e del concerto musicale dei "Ricchi e Poveri" nelle giornate dal 21 al 24 settembre 2023**

**PREMESSO** che:

- la "Food sixtysix event s.r.l.s." con sede a Messina in via G. Pilli pal. O n. 3 - Codice Fiscale: 03759010832, con il patrocinio del Comune, ha organizzato la manifestazione "Torregrotta Street-food" che si terrà nei giorni dal 21 al 24 settembre 2023 in Piazza Unità d'Italia e via G. Tomasi di Lampedusa;
- il Comune di Torregrotta ha organizzato uno spettacolo musicale con la partecipazione del gruppo musicale "Ricchi e Poveri" che si terrà giorno 24 settembre 2023 in Piazza Unità d'Italia;

**CONSIDERATO** che, in occasione delle citate serate, si prevede un notevole afflusso di pubblico;

**VISTA** la direttiva del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 con la quale sono state fornite indicazioni di dettaglio anche ai Comuni, tramite le Prefetture, specificamente dedicate alle misure fisiche di sicurezza delle piazze e delle manifestazioni pubbliche;

**ESAMINATO** il piano di safety elaborato dalla Food sixtysix event s.r.l.s. ed acquisito al protocollo comunale n. 14890 del 15/9/23 dal quale si evince: "l'adozione di un divieto assoluto di utilizzo di contenitori di vetro e alluminio per il consumo di bevande alcoliche e non al di fuori degli spazi destinati alla somministrazione e consumo degli alimenti, da estendersi per l'intera durata dell'evento", nonché eventuali divieti di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici;

**CONSIDERATO** che occorre necessariamente contemperare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con il diritto di libera iniziativa economica anch'esso di rango costituzionale, il quale verrebbe irragionevolmente compromesso qualora ai cittadini ed agli esercenti venissero richieste limitazioni non proporzionate alla situazione di potenziale pericolo esistente;

**RITENUTO**, comunque, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, per evitare possibili danni a persone e cose, ordinare il divieto assoluto di vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere (alcoliche e non alcoliche) contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in alluminio, ai titolari di attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande;

**RITENUTO**, altresì, di vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande superalcoliche e di bevande con un grado alcolico superiore al 5% all'interno dell'area della manifestazione, nonché nelle vie adiacenti;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*”;

**VISTE** le leggi regionali 1° marzo 1995, n. 18, n. 2/1996 e n. 28/1999;

**VISTI** D.lgs. 267/00 e s.m.i.,

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.L.gs 18.08.2000 n.267 ed, in particolare, gli artt. 50 e 54;

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali.

### **ORDINA**

- 1) Il divieto assoluto di vendita e somministrazione, sia in sede fissa che in forma itinerante, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, di bevande alcoliche con gradazione del contenuto alcolico in volume superiore al 5%, sia all’interno che nelle immediate pertinenze della Piazza Unità d’Italia nonché della via G. Tomasi di Lampedusa durante lo svolgimento della manifestazione “Torregrotta Street Food” che si terrà nei giorni dal 21 al 24 settembre 2023;
- 2) Il divieto di introdurre e detenere all’interno dell’area oggetto della manifestazione (Piazza Unità d’Italia e Via Tomasi di Lampedusa) alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o alluminio ed il divieto di consumo, nella medesima area, di bevande alcoliche con un tasso alcolico superiore al 5%, in qualsiasi contenitore, nelle giornate dal 21 al 24 settembre 2023.
- 3) L’assoluto divieto di cui al precedente punto 1), nel corso dello svolgimento della manifestazione, viene esteso anche alla vendita, all’asporto e alla somministrazione di qualsiasi bevanda, o altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o in contenitori metallici;
- 4) L’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente ordinanza, ferma restando l’applicazione di tutte le vigenti normative in materia, o di ogni altra più grave violazione delle norme del c.p., comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 (Ottanta/00) ad Euro 500,00 (Cinquecento/00);
- 5) E’ altresì prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della legge 24/11/1981, n. 689, la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose e delle attrezzature eventualmente impiegate per commettere la violazione, specificando che, in riferimento a tale ipotesi, gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento possono procedere, nel caso ricorra una riscontrata gravità della violazione, al relativo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13, comma 2, della medesima legge;
- 6) Che la Polizia Locale e chiunque altro spetti farla osservare, dia esecuzione alla presente ordinanza;

### **DISPONE**

- La pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale <http://www.comune.torregrotta.me.it> alla voce “Ordinanze”;
- Che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza;

- Che la presente Ordinanza venga comunicata al Responsabile della IV Area - Sede; al Comando Stazione Carabinieri di Fondachello - Valdina; all'Associazione "Food sixtysix event s.r.l.s."

### COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Sicilia (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1119).

Il Sindaco  
*Dot. Antonio Caselli*



